

(N. 218)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRUZZI, FABBRI, BONAZZI e ZAVATTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1979

Affidamento all'AIMA del compito di svolgere attività per la regolazione del mercato interno dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano

ONOREVOLI SENATORI. — I formaggi parmigiano reggiano e grana padano sono i prodotti pilota di tutta la nostra economia del settore lattiero caseario. Dall'equilibrio del mercato di questi formaggi dipende l'andamento del prezzo del latte e di conseguenza la redditività dell'allevamento bovino da latte.

Il mercato dei formaggi del tipo grana ha peraltro un carattere ciclico poliennale, con crisi che si verificano di norma ogni 4-5 anni.

Nella presente annata, dopo l'andamento abbastanza soddisfacente nel triennio 1976-1978, si è registrata una progressiva caduta delle quotazioni e un sostanziale blocco delle contrattazioni: la stagnazione del mercato è evidente se si pensa che nel solo comprensorio del parmigiano reggiano sono tuttora invendute 616 partite, pari al 50 per cento della produzione, senza che si riesca a raggiungere la quotazione della produzione dello scorso anno (L. 6.150 al Kg.) Non diversa è la situazione che si riscontra nella zona tipica di produzione del grana padano.

Ciò ha creato una grave tensione nel settore e rischia di determinare situazioni irreversibili, tenuto anche conto che i produttori di latte, salve le deroghe previste per le zone svantaggiate e di montagna, sono obbligati al pagamento del prelievo comunitario di corresponsabilità sul latte nella misura di lire 170 al quintale.

Il pregiudizio che deriva alle imprese agricole dei comprensori del parmigiano e del padano è ingentissimo. I produttori agricoli, che sono chiamati a far fronte ad un aumento dei costi di produzione stimato in ragione del 17 per cento, non sono neppure in grado, dopo un anno e mezzo di conferimento, di incassare il corrispettivo del latte. Per alcune zone, caratterizzate dalla monocoltura, ciò equivale alla assenza totale di reddito. Così, mentre sono impediti i normali investimenti aziendali, il perdurare della stagnazione (con le evidenti ripercussioni negative nel prossimo anno) finirà inevitabilmente per compromettere gli sforzi di ammodernamento delle

strutture compiuti negli ultimi anni, spingendo non pochi produttori alla disattivazione degli allevamenti.

Per fronteggiare tale situazione e non interrompere l'attuale tendenza verso il potenziamento dell'allevamento bovino, appare urgente che l'AIMA si renda partecipe della regolazione del mercato interno attraverso acquisti e stoccaggi di detti tipi di formaggi, per la loro successiva immissione, regolata, sul mercato, alle condizioni stabilite dal CIPE, così come è già previsto per altri prodotti di largo consumo dal decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496.

Con il presente disegno di legge si propone, pertanto, di ampliare l'operatività di detta normativa, inserendo al primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge n. 427, come modificato dalla legge di conversione n. 496, i

formaggi in parola nella indicazione dei vari prodotti per i quali l'AIMA è chiamata a svolgere la suddetta attività.

Anche l'onere per tale intervento, come per gli altri già previsti dalla citata normativa, sarà sostenuto dall'Azienda con imputazione alla propria gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

I proponenti si rendono conto che per rendere stabile e normale il mercato saranno necessarie altre misure a livello nazionale, regionale e comunitario. Sono però convinti che l'intervento dell'AIMA, in modo da assicurare il ritiro delle partite a un prezzo non inferiore ai costi di produzione, sia un *pruis* indispensabile per una evoluzione positiva della crisi, scongiurando una recessione di lunga durata, con danno per il patrimonio zootecnico e per la economia sicuramente irreparabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1973, numero 496, sono inserite, tra le parole « del burro » e « e dei mangimi », le parole: « dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.